



DICHIARAZIONI D'INTENTO

Tra le novità normative che la legge di stabilità ha introdotto, in tema di "dichiarazioni d'intento", quella di maggior rilievo è lo spostamento dell'onere dichiarativo in capo all'emittente. Le novità per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2015 sono le seguenti:

L'esportatore abituale che intende acquistare o importare senza applicazione dell'Iva:

- deve trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento;
- la <u>dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle</u> <u>Entrate</u>, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).

La dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell'art.3 del Dpr 322/1988).

Informazioni dettagliate circa il software, le modalità di invio e di abilitazione ai servizi Entratel e Fisconline, sono rilevabili sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/Dichiarazioni+operazioni+intracomunitarie/Dichiarazioni+di+intento/SW+dich+intento+nuova/

Il **fornitore** è <u>obbligato a verificare la correttezza e l'integrità dell'avvenuta trasmissione da parte dell'esportatore abituale</u>.

La verifica di quanto sopra può essere posta collegandosi al sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica

Contenuto e adempimenti relativi della lettera d'intento

Rimangono invariati gli adempimenti precedentemente previsti. La dichiarazione d'intento deve essere quindi:

- redatta in duplice copia redatta su apposito modello conforme al modello approvato con DM 6 dicembre 1986 (art. 1, co. 1, let. c) del D.L. n.746/1983);
- numerata progressivamente;
- trasmessa in via telematica dall'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate;
- consegnata unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata all'Agenzia delle Entrate al fornitore o prestatore;
- controllata dal fornitore o prestatore il quale deve altresì verificare la correttezza e l'integrità dell'avvenuta presentazione;
- annotata in apposito registro entro 15 giorni dall'emissione per gli esportatori e dal ricevimento per i cedenti o prestatori;
- gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

Alla luce delle novità sopra brevemente esposte lo Studio invita i propri Clienti a <u>trattenere presso le Loro sedi le dichiarazioni d'intento pervenute unitamente alle ricevute di presentazione telematica</u>. Si consiglia di <u>allegare l'esito del controllo</u> di cui sopra alla dichiarazione d'intento, procedendo poi con i soliti adempimenti (annotazione sull'apposito registro e conservazione dei documenti).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.